



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

OGGETTO: Interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione nei territori comunali di competenza del Consorzio Industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind) – pubblicazione dell'Avviso per la selezione degli interventi, comunicazione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e indicazione del soggetto gestore della misura agevolativa

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

VISTA la legge 10 agosto 1950, n. 646, recante «*Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)*» e, in particolare, l'articolo 3 relativo alla definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni in essa contenute;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «*Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese*» e, in particolare, l'articolo 36, commi 4 e 5, contenente la qualificazione dei consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici e la definizione dei relativi compiti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2025, recante l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, all'articolo 52, comma 7, che prevede che la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni e l'avvenuta interrogazione dello stesso;



VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 5 recante disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Norme sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023, che ha soppresso l’Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione;

CONSIDERATO che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è succeduto a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia per la coesione territoriale e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie;

VISTO il decreto del 22 novembre 2023 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023 con n. 3071;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2022, reg. n. 3018, con il quale è stato conferito al Cons. Michele Palma, dirigente di prima fascia, consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di coesione, nonché di titolare del centro di responsabilità n. 18 “Politiche di coesione” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024 con il quale al dott. Riccardo Monaco, dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell’Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione - Ufficio IV, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

VISTO il decreto n. 292 del 22 ottobre 2024 del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, registrato dall’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile - visto n. 4091/2024, con cui è stata tra l’altro delegata e assegnata al dott. Riccardo Monaco la gestione, unitamente ai relativi poteri di impegno e di spesa, degli interventi e delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo di bilancio 994 “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, piano gestionale “P.g. 03-Interventi di sostegno per il contrasto alla deindustrializzazione” – DPCM 30.11.2021;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud del 30 ottobre 2025 con il quale, tra l’altro, si dispone che “*restano ferme le misure delegate al dott. Riccardo Monaco*



con atto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud 22 ottobre 2024 vistato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 4091, nonché quelle attribuite con decreto n. 35 del 12 settembre 2025";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025 recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e il relativo bilancio pluriennale 2026-2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 177, che dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027; l'articolo 1, comma 196, che stabilisce che "*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento ... nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»*"; l'articolo 1, comma 200, secondo cui "*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ... Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma ... si provvede ... mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti), pubblicato nella G.U. 08 maggio 2025, n. 105;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022 che, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, ha disciplinato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definendo i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, stabilendo, altresì, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;



VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 dell'8 gennaio 2025 in materia di apposizione del codice unico di progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'articolo 13 che, al comma 4, prevede che: *“Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026”*; e al comma 5 dispone che: *«Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020”*;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 135/Bil. del 2024, che ha istituito il capitolo di spesa n. 994 *“Fondo di sostegno ai comuni marginali”* e il piano gestionale *“P.g. 03-Interventi di sostegno per il contrasto alla deindustrializzazione”* - CdR n. 18;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 606/Bil. del 2024 che ha disposto sul suddetto capitolo di spesa n. 994, la variazione in aumento in termini di competenza e cassa, per un importo totale di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e il relativo bilancio pluriennale 2025-2027;

VISTA la legge regionale della regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, recante *“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”* e, in particolare, l'articolo 40 che ha previsto la costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo industriale, che succedesse in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi industriali laziali preesistenti ed estinti a far data dall'attivazione del consorzio unico stesso;

CONSIDERATA la costituzione con atto notarile, iscritto al repertorio n. 13154 del 1° dicembre 2021 e registrato all'Ufficio di Roma 2 il 10 dicembre 2021 al n. 41408, serie 1/T, del Consorzio Unico, denominato *“Consorzio Industriale del Lazio”*, mediante fusione tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio meridionale (COSILAM) e il Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, che subentra in tutte le partecipazioni dei Consorzi che hanno aderito alla fusione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025 (di seguito anche DPCM 19 maggio 2025), concernente il riparto, tra i consorzi industriali interessati, delle risorse di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, il quale, all'articolo 6, comma 1, prevede che *“Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello*



svolgimento della procedura di riconoscimento del contributo e dell'impiego delle risorse", disciplinando altresì i criteri e le modalità di impiego degli eventuali residui;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 2, del medesimo DPCM 19 maggio 2025, ove si prevede che *"Ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo e di riconoscimento dello stesso, nonché per lo svolgimento delle attività di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, di monitoraggio di cui all'articolo 7, di verifica della rendicontazione delle spese ammesse a contributo e di recupero del contributo erogato, in caso di revoca, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di proprie società in house, nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie del fondo, nella misura massima del 2%, compresa IVA, del valore delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95"*;

CONSIDERATA, inoltre, l'indisponibilità presso il Dipartimento per le Politiche di coesione e per il sud delle risorse necessarie alla gestione degli aspetti tecnico-informatici e amministrativi derivanti dall'iniziativa;

RITENUTO necessario demandare ad un ente strumentale dell'Amministrazione Centrale, in possesso di consolidata esperienza e competenza nell'attuazione di interventi agevolativi in favore di imprese e in possesso delle piattaforme informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante *"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"*, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, in base al quale: *"Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud n. 21 del 23 gennaio 2026 (rif. prot. DPCOE_DECRETO - PCM|DPCOE_DECRETO|21|2026), restituito dalla Corte dei Conti in data 23 marzo 2026. che approva il contenuto dell'Avviso di cui all'art. 6 del DPCM 19 maggio 2025.

DECRETA

Articolo 1

1. È disposta la pubblicazione dell'allegato *"Avviso pubblico per la selezione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione"*



nei territori comunali di competenza del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind)”, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud n. 21 del 23 gennaio 2026.

2. In applicazione dell'art. 6, co. 2 del DPCM 19 maggio 2025 e all'esito della procedura di cui al punto 2 del citato decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud n. 21 del 23 gennaio 2026, è individuata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A – Invitalia quale soggetto gestore dell'intervento agevolativo in oggetto.
3. Ai fini della procedura di cui all'allegato Avviso, le domande di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica disponibile nell'ambito dell'Area riservata messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.
4. Ai sensi dell'art. 8, co. 1, dell'allegato Avviso, le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 agosto 2026 fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2026, utilizzando la procedura informatica di cui al comma 3 del presente decreto. L'iter istruttorio verrà avviato, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande presentate, a partire dalla chiusura dello sportello.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Cons. Michele Palma)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE FINALIZZATI A CONTRASTARE FENOMENI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO E DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO (PICENO CONSIND)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 19 maggio 2025:
 - le modalità, il contenuto e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo;
 - la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria;
 - i criteri per la determinazione del contributo medesimo;
 - le imprese beneficiarie;
 - i costi ammissibili;
 - le modalità di rendicontazione;
 - le modalità di erogazione del contributo;
 - gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti;
 - i criteri e le modalità di impiego degli eventuali residui e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo per la realizzazione di investimenti a sostegno di attività economiche finalizzate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "consorzio industriale": ciascun consorzio industriale ricadente nei territori di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alla data di entrata in vigore di tale disposizione;
 - b) "Dipartimento": il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;



c) “DPCM 19 maggio 2025”: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, concernente il riparto tra i consorzi industriali interessati, per gli anni dal 2024 al 2026, delle risorse di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell’impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione;

d) "fatture elettroniche": titoli di spesa in formato elettronico che siano:

- 1) rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente;
- 2) trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (i.e. dotate di codice Sdl);

e) “Fondo”: le risorse stanziare ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

f) "imprese": le imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore manifatturiero (codice ATECO C) e aventi i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Avviso;

g) “impresa unica”: ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, articolo 2, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

h) "procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di agevolazione;



- i) “rating di legalità”: il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- j) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- k) "RNA": la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli Aiuti di Stato;
- l) “Soggetto gestore”: la società in house responsabile dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo e del relativo riconoscimento, nonché delle attività di erogazione delle risorse ai beneficiari, del monitoraggio, della verifica della rendicontazione delle spese ammissibili e del recupero delle somme erogate in caso di eventuale revoca.

Articolo 3 (Risorse disponibili)

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono ripartite come indicato all'art 3 del citato DPCM 19 maggio 2025.

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso le imprese manifatturiere che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un'unità produttiva, o che intendano insediare nuove unità produttive, nei territori comunali di competenza dei Consorzi industriali indicati all'articolo 3 del DPCM 19 maggio 2025. Per imprese manifatturiere si intendono gli operatori economici che svolgono almeno una delle attività economiche ricomprese nella macrovoce C - Attività Manifatturiere, della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.



2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono dimostrare, altresì, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del DPCM 19 maggio 2025, nonché di non trovarsi in qualsivoglia condizione prevista dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostativa.

Articolo 5 (Soggetto gestore)

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'intervento di cui al presente Avviso, ivi inclusi l'istruttoria delle domande di accesso al contributo e di riconoscimento dello stesso, lo svolgimento delle attività di erogazione delle risorse ai beneficiari, il monitoraggio, la verifica della rendicontazione delle spese ammesse a contributo e il recupero del contributo erogato in caso di revoca, il Dipartimento, in conformità al disposto dell'art. 6 co. 2 del DPCM 19 maggio 2025, si avvale del supporto tecnico di una propria società in house, nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, mediante la stipula di apposita convenzione.
2. Con la stipula di detta convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra il Dipartimento e il Soggetto gestore connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento di cui alla citata convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo entro il limite massimo del 2% (due per cento), compreso IVA, del valore del medesimo Fondo.
3. Il Dipartimento provvede alla liquidazione degli oneri di gestione e delle spese di funzionamento in favore del Soggetto gestore nei limiti delle disponibilità annuali di cassa e in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6 (Contributo in conto impianti)

1. A fronte delle attività agevolabili e delle spese ammissibili di cui all'articolo 7 del presente Avviso, alle imprese beneficiarie è concesso, nei limiti e alle condizioni del regolamento "de minimis", un contributo in conto impianti di importo non superiore:
 - a) al 100 (cento) per cento delle spese ammesse;
 - b) a euro 300.000,00 (trecentomila/00) per impresa beneficiaria.



2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti di Stato.
3. Le agevolazioni sono altresì cumulabili con altri incentivi non rientranti nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile dell’agevolazione.

Articolo 7

(Ambiti agevolabili, decorrenza per la spesa e ammissibilità della spesa)

1. Le risorse, come indicate e ripartite ai sensi dell’articolo 3 del presente Avviso, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l’insediamento di nuove unità produttive.

Gli investimenti di cui al comma 1 devono essere indirizzati ad almeno uno dei seguenti ambiti:

1. iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell’immobile ove l’attività manifatturiera è svolta;
 2. l’ammodernamento e l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei processi;
 3. gli investimenti immateriali;
 4. la conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica;
 5. l’avvio di nuove unità produttive.
3. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data dell’8 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2028.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui ai commi precedenti devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione non si siano trovati nella condizione di controllo,



collegamento o associazione di cui all'art. 2359 del Codice civile e al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, rispetto all'impresa beneficiaria;

b) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;

c) essere capitalizzate e iscritte nei libri contabili dell'impresa beneficiaria come immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tali spese devono essere relative a:

a) opere murarie, impiantistiche strumentali e assimilate;

b) acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;

c) immobilizzazioni immateriali.

Le spese devono essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025.

4. Non sono, in nessun caso, ammissibili le spese relative a:

a) consulenze specialistiche;

b) costi sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria;

c) costi connessi a commesse interne;

d) macchinari, impianti e attrezzature usati;

e) l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

f) costi di funzionamento, ivi inclusi quelli per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

g) formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;

h) spese di trasporto;

i) imposte e tasse; l'IVA rappresenta un costo ammissibile qualora la stessa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale;

j) costi di intermediazione commerciale;

k) ogni altra spesa non strettamente connessa con le finalità previste dal DPCM 19 maggio



2025.

5. Non sono altresì ammissibili le spese relative a investimenti agevolati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 e del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022 e successive modificazioni.

Articolo 8 (Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. I termini per la presentazione delle domande saranno resi noti al momento della pubblicazione del presente Avviso tramite comunicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e del Soggetto gestore.
2. Le domande di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica raggiungibile dal sito web del Soggetto gestore.
3. L'accesso alla piattaforma informatica avviene tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell'impresa proponente può delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta alla Camera di Commercio per tutta la durata del processo di agevolazione. All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al progetto di investimento agevolato. La domanda deve essere firmata digitalmente, pena l'improcedibilità della stessa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante dell'impresa.
4. Sono inammissibili le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente Avviso.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso al contributo nell'ambito del presente Avviso.



6. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l'impresa è tenuta a indicare:

- a) dati anagrafici;
- b) la tipologia degli investimenti previsti e l'ubicazione dell'unità produttiva e operativa nei territori comunali di competenza dei Consorzi;
- c) l'ammontare totale degli investimenti previsti, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa di cui all'articolo 7 del presente Avviso;
- d) la data di inizio e la data di conclusione degli investimenti previsti;
- e) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali;
- f) che non sussiste, nei confronti della stessa impresa, alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) che non è soggetto a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modifiche;
- h) di essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 101-111, legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;
- i) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria si considereranno decadute. Il Soggetto gestore provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposita comunicazione.

Articolo 9

(Valutazione istruttoria e concessione del contributo)

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi sono concessi, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «de minimis» e nel rispetto delle condizioni e



dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, sulla base della positiva valutazione da parte del Soggetto gestore.

2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Soggetto gestore adotta il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, ovvero qualora, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte della impresa, del massimale di aiuti previsto dal regolamento «de minimis», il Soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10

(Trasferimento delle risorse dal Dipartimento al Soggetto gestore)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi concessi alle imprese beneficiarie, il Dipartimento provvede al trasferimento delle risorse in favore del Soggetto gestore nei limiti delle disponibilità annuali di cassa.

Articolo 11

(Erogazione del contributo)

1. Fatta salva la facoltà in capo alle imprese beneficiarie di richiedere l'anticipazione di cui all'articolo 12, l'erogazione del contributo alle imprese, a seguito del provvedimento di concessione, è effettuata in unica soluzione dopo il completamento e integrale pagamento degli investimenti ammessi.

2. A pena di revoca del contributo, le richieste di erogazione devono essere compilate e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica raggiungibile dal sito web del Soggetto gestore entro e non oltre il 30 giugno 2029, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in un'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore.

3. Il Soggetto gestore, ricevuta la domanda di erogazione, provvede, tra l'altro, a verificare:



a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;

b) la vigenza della regolarità contributiva delle singole imprese beneficiarie e dell'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se le singole imprese beneficiarie rientrano o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) il pagamento dei titoli di spesa, quietanze liberatorie sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate). I titoli di spesa devono riportare, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico Progetto) rilasciato al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la dicitura di cui al comma 6 del presente articolo. Per i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l'iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base delle modalità che saranno rese note nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo all'interno del sito web del Soggetto gestore.

4. Il Soggetto gestore, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all'erogazione delle agevolazioni spettanti.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti nel presente Avviso, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore:

a) modulo di richiesta di erogazione;

b) fatture elettroniche di spesa, debitamente quietanzate, relative ai costi sostenuti di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto, e provviste della dicitura di cui al comma 6 del presente articolo;

c) copia dell'estratto del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria ed utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato, dal quale sia possibile rinvenire i pagamenti relativi alle fatture rendicontate nella richiesta di erogazione;

d) copia dei mezzi di pagamento e/o distinte bancarie che consentano la piena tracciabilità e la



ric conducibilità ai titoli di spesa cui si riferiscono;

- e) dichiarazione liberatoria sottoscritta dal fornitore dei beni e dei servizi acquisiti;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio;
- g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia;
- h) relazione tecnica finale concernente la realizzazione del progetto indicando le eventuali variazioni intervenute, le cause e l'eventuale impatto sui risultati attesi;
- i) libri contabili dai quali risulti l'iscrizione dei beni come immobilizzazioni materiali o immateriali.
- j) in ordine alla categoria di spesa di cui all'art. 7, comma 3, lett. i) e ii), documentazione inerente alle certificazioni CE, i collaudi, report di installazione, nonché i computi metrici a consuntivo.
- k) titolo di disponibilità dell'unità produttiva interessata dal progetto di investimenti e sua conformità alla normativa vigente (edilizia, urbanistica, catastale, prevenzione incendio, ambientale sicurezza sul lavoro);

Le variazioni del progetto presentato in sede di domanda potranno essere comunicate, solo in fase di rendicontazione delle spese e contestuale richiesta di erogazione del contributo, nella relazione tecnica finale di cui alla precedente lettera h).

Qualora, a seguito delle verifiche svolte, dovesse evidenziarsi:

- i. una rispondenza solo parziale tra il progetto di investimento realizzato e quello originariamente ammesso, a condizione che gli obiettivi siano comunque perseguiti, saranno riconosciuti gli importi relativi alle sole spese valutate come compatibili con gli obiettivi del progetto originariamente ammesso;
- ii. una riduzione ovvero una modifica del progetto di investimento rispetto a quello originariamente ammesso tale da inficiarne la realizzazione, si procederà alla revoca del contributo;
- iii. un aumento delle spese complessivamente ammesse, l'importo massimo delle agevolazioni rimarrà invariato.



Non saranno considerate ammissibili variazioni inerenti alla localizzazione dell'unità produttiva ove si intende realizzare il progetto d'investimento:

- a) che comportino una variazione dell'ambito territoriale per il quale è stata presentata la domanda di accesso alle agevolazioni;
- b) che siano comunicate in una fase antecedente alla concessione delle agevolazioni.

6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa e/o di pagamento connessi al progetto di investimento agevolato devono riportare rispettivamente nell'oggetto ovvero nella causale la dicitura: «Spesa di euro dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.P.C.M. del 19 maggio 2025 – Progetto– CUP.....».

7. I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal progetto di investimento nei tre anni successivi alla data di erogazione delle agevolazioni e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali), pena la revoca delle agevolazioni.

Articolo 12 (Erogazione dell'anticipazione)

1. L'impresa beneficiaria può richiedere, a seguito del provvedimento di concessione, l'erogazione di una anticipazione, pari al 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito web e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.

2. La richiesta di anticipazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica raggiungibile dal sito web del Soggetto gestore e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio;



b) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all'acquisizione della certificazione antimafia.

3. Alla richiesta di erogazione dell'anticipazione non è allegata alcuna documentazione di spesa, fermo restando che il pagamento del saldo avviene nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del presente Avviso per l'intero investimento ammesso.

4. La richiesta di anticipazione può essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Avviso.

Articolo 13 (Controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli e ispezioni, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 14 (Monitoraggio)

1. Le imprese beneficiarie sono tenute a adempiere a tutti gli obblighi, di cui al presente Avviso, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Il monitoraggio della misura viene effettuato dal Dipartimento in conformità all'art. 7 del DPCM 19 maggio 2025.



Articolo 15 (Stabilità delle operazioni)

1. Le operazioni finanziate devono mantenere la loro destinazione, funzionalità e localizzazione per un periodo minimo di tre anni dalla data del pagamento del saldo finale all'impresa beneficiaria. Costituisce violazione dell'obbligo di stabilità qualsiasi modifica sostanziale che comporti:
 - i. cessazione, rilocalizzazione o delocalizzazione dell'attività finanziata al di fuori dell'ambito territoriale del presente Avviso;
 - ii. cambio della natura dell'operazione tale da alterarne obiettivi, funzioni, risultati attesi o condizioni che ne hanno determinato l'ammissione al finanziamento;
 - iii. cambiamenti della proprietà o della gestione che producano un vantaggio indebito o una violazione delle condizioni iniziali;
 - iv. cessione, alienazione, dismissione o trasferimento degli impianti, attrezzature, beni o asset finanziati prima della scadenza del vincolo.

Articolo 16 (Revoche)

1. Il contributo di cui all'articolo 7 del presente Avviso è revocato, integralmente o parzialmente, nei seguenti casi:
 - a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
 - c) l'impresa beneficiaria, nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazione, si sia trovata nella condizione di controllo, collegamento o associazione di cui all'articolo. 2359 del Codice civile e al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 rispetto alle imprese e/o professionisti fornitori;
 - c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14 del presente Avviso;
 - d) parziale, o irregolare utilizzo del contributo concesso, verificato attraverso i controlli di cui all'articolo 13 del presente Avviso;



e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;

f) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dal DPCM 19 maggio 2025;

2. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo del contributo erogato.

Articolo 17 (Residui)

1. All'esito del procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 9 e di erogazione delle risorse di cui all'articolo 11 del presente Avviso, le eventuali risorse finanziarie residue saranno assegnate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo le seguenti modalità:

a) gli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM 19 maggio 2025, pari a 100 milioni di euro stanziati a favore del Consorzio industriale del Lazio, sono destinati alle iniziative di cui all'articolo 4 del medesimo DPCM relative al Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind e sono attribuiti rispettando l'ordine cronologico delle richieste di concessione dei contributi afferenti a quest'ultimo Consorzio e non finanziate per esaurimento dello stanziamento previsto;

b) gli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 19 maggio 2025, pari a 20 milioni di euro stanziati a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, sono destinati alle iniziative di cui all'articolo 4 del suddetto DPCM relative al Consorzio industriale del Lazio, in proporzione ai sub-stanziamenti di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 3, comma 1 del medesimo DPCM; in tali casi, i residui sono attribuiti rispettando l'ordine cronologico delle richieste di concessione dei contributi afferenti a ciascuno degli ex Consorzi di cui ai citati numeri da 1) a 5) dell'articolo 3, comma 1 e non finanziate per esaurimento dello stanziamento previsto;

c) gli eventuali residui delle risorse previste dai numeri da 1) a 5) dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e dunque realizzatisi all'interno di una delle componenti territoriali del Consorzio industriale



del Lazio, sono prioritariamente e proporzionalmente destinati alle iniziative di cui all'articolo 4 relative alle ulteriori componenti territoriali del medesimo Consorzio in caso di imprese escluse dal contributo per esaurimento del singolo sub-stanziamiento previsto, e, in via residuale, utilizzate secondo le previsioni della precedente lettera a).

2. Le risorse rimaste inutilizzate ai sensi del presente articolo nonché quelle recuperate ai sensi dell'articolo 16, sono riacquisite nella disponibilità del Fondo.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento e sul sito web del Soggetto gestore.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia integralmente a quanto stabilito dal DPCM 19 maggio 2025.